



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

Provincia di Catania

Ufficio Tributi-Attività Produttive

Prot. n. 3450 del 18/02/2005

li, 18 febbraio 2005

Prot. Sett. V° n. 958 del 18/02/2005

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI DI BAR, RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, PANINERIE E SIMILI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L. 287/91

ORDINANZA N. 9 DEL 18/02/2005

IL SINDACO

- Visto l'articolo 8 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
- Considerato necessario procedere alla determinazione dell'orario di attività degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande elencati all'art. 5, comma 1, della sopra citata legge 287/91;
- Viste le note ministeriali 554134 del 23/6/2003 e n. 547394 del 10/2/2004;
- Sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori e degli utenti nella riunione tenutasi l'1 febbraio 2005;
- Visto l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali -, il quale attribuisce al Sindaco la competenza in materia di determinazione degli orari dei pubblici esercizi,

ORDINA

Articolo 1

1. Nel territorio comunale, gli orari degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande elencati all'art. 5, comma 1, della sopra citata legge 287/91 sono regolati come segue:

ORARIO INVERNALE (Periodo di vigenza dell'ora solare):

Tipologia di esercizio (Art. 5, comma 1, L. 287/91)	Orario minimo		Orario Massimo	
"A" (Ristoranti, trattorie, pizzerie, etc.)	Apertura	11.00	Apertura	10.00
	Chiusura	23.00	Chiusura	01.00
"B" (Bar, caffè, gelaterie, etc.)	Apertura	07.00	Apertura	06.00
	Chiusura	21.00	Chiusura	01.00
"D" (Esercizi di tipologia "b" nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche)	Apertura	07.00	Apertura	06.00
	Chiusura	21.00	Chiusura	01.00

ORARIO ESTIVO (Periodo di vigenza dell'ora legale):

Tipologia di esercizio (Art. 5, comma 1, L. 287/91)	Orario minimo		Orario Massimo	
"A" (Ristoranti, trattorie, pizzerie, etc.)	Apertura	11.00	Apertura	10.00
	Chiusura	23.00	Chiusura	02.00
"B" (Bar, caffè, gelaterie, etc.)	Apertura	08.00	Apertura	06.00
	Chiusura	22.00	Chiusura	02.00

"D" (Esercizi di tipologia "b" nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche)	Apertura	08.00	Apertura	06.00
	Chiusura	22.00	Chiusura	02.00

Articolo 2

1. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
2. Gli esercizi di tipologia "C" di cui all'art. 5, comma 1, della L. 287/91, e cioè quelli in cui la somministrazione al pubblico viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, osserveranno gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi dove sono inseriti.

Articolo 3

1. Fatto salvo il possesso delle relative autorizzazioni previste dalla normativa vigente, si dispone che:
 - l'intrattenimento musicale degli avventori è consentito fino alle ore 24.00 se tale intrattenimento si svolge all'aperto o comunque su aree non chiuse;
 - i giochi leciti possono essere attivati fino al normale orario di chiusura degli esercizi dove sono installati;
 - negli esercizi muniti di televisore è consentita la protrazione dell'orario di attività fino al termine della programmazione, sempreché si tratti di programmazione a carattere eccezionale, rilevante e non periodica, e dopo le ore 24.00 venga ridotto il volume dei diffusori acustici in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 4

1. Nell'ambito dei limiti riportati all'art. 1, l'esercente determina liberamente l'ora di apertura e di chiusura del proprio esercizio, dandone comunicazione scritta al Comune almeno 20 giorni prima dell'adozione.
2. Per la prima applicazione della presente ordinanza, gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare l'orario adottato entro l'11 aprile 2005.
3. L'esercente ha l'obbligo di esporre apposito cartello, visibile dall'esterno, riportante l'orario adottato.
4. Per motivi di carattere tradizionale, il Sindaco, sempreché non esistano altri motivi ostativi, può concedere una deroga all'orario di chiusura nella giornata che precede la festività del Santo Natale e di Capodanno. Gli esercizi interessati devono inoltrare apposita istanza almeno venti giorni prima la festività del Santo Natale.
5. Qualsiasi altra deroga agli orari va espressamente richiesta ed autorizzata.

Articolo 5

1. Al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, il Sindaco predispone un'organico piano di apertura per turni degli esercizi di somministrazione di cui alla presente ordinanza.
2. Gli esercenti che intendono attuare una chiusura per ferie devono, pertanto, inoltrare apposita istanza almeno sessanta giorni prima l'inizio del periodo prescelto.
3. Una volta ottenuto il nulla-osta alla chiusura, gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noti i turni al pubblico mediante esposizione di apposito cartello, visibile dall'esterno.
4. Le chiusure, per qualsiasi motivo, devono sempre e comunque essere comunicate al Comune.

Articolo 6

1. Per quanto non espressamente riportato nella presente ordinanza si rimanda alla legislazione nazionale e regionale in materia.
2. I vigili urbani e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Tremestieri Etneo, li 18 febbraio 2005

f.to Il Capo Settore V°
Dr. Scalia Giovanni



f.to IL SINDACO
Dr. Salvatore Giuffrida